



La nuova disciplina delle mansioni: un'occasione mancata?

Avv. Giuseppe Bulgarini d'Elci

Milano, 10 aprile 2017



(I) La mobilità orizzontale (art. 2103, co. 1, cod. civ.)

Si passa dal principio di equivalenza delle mansioni alla nozione di mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte.



ridotto l'ambito di incertezza nell'esercizio dello *jus variandi*:

non più ancorato alla verifica di una equivalenza sostanziale (qualitativa e quantitativa) e di altri criteri elaborati dalla giurisprudenza (accrescimento delle capacità professionali, progressione di carriera, sviluppo di know how, etc.)

ma ad una verifica formale sulla riconducibilità delle nuove mansioni nel medesimo livello di inquadramento



«[...] Il giudizio di equivalenza, pertanto, deve essere condotto assumendo quale parametro non più il concreto contenuto delle mansioni svolte in precedenza dal dipendente, bensì solamente le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Ne consegue che, a differenza del passato, è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente [...]»

(Tribunale di Roma, 30.9.2015, est. Sordi)



La nuova disciplina si applica in presenza di un mutamento di mansioni già in atto prima del 25 giugno 2015?



La risposta è affermativa secondo la tesi per cui il demansionamento è un «illecito permanente»

(Trib. Roma 30.9.2015, cit.)



È, invece, negativa per quell'indirizzo che cristallizza il demansionamento al momento in cui è esercitato lo *ius variandi*

(Trib. Ravenna 30.9.2015, est. Riveroso)



Accresciuto peso specifico della contrattazione collettiva al fine di individuare le mansioni riconducibili allo stesso livello



il dato è oggi di sistemi di classificazione contrattuale collettiva inadeguati, talvolta, o non sufficientemente analitici rispetto alle potenzialità offerte dalla nuova disciplina



(II) La mobilità unilaterale verso il basso (art. 2103, co. 2, cod. civ.)

costituisce deroga (parziale) al divieto di attribuzione di mansioni inferiori

Modifica *in pejus* nell'ambito del livello immediatamente inferiore

in presenza di modifica degli assetti organizzativi aziendali

incidente direttamente sulla posizione professionale del lavoratore

con riferimento alla stessa categoria legale



possibile sviluppo di interpretazioni differenti sul concetto di «modifica degli assetti organizzativi aziendali»

anche alla luce dell'art. 1, co. 7, L. Delega 183/2014 che fa riferimento a «processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale»

individuazione sulla base di «parametri oggettivi»



Il nuovo potere datoriale di unilaterale modifica *in pejus* allarga la verifica del «repechage» in presenza di licenziamento g.m.o.?

«[...] dal 25 giugno 2015, la disciplina della modifica delle mansioni è stata radicalmente cambiata (art. 2103 c.c.; art. 3 D.Lgs. 81/2015), ed è stata superata la nozione di "equivalenza" delle mansioni, per cui il lavoratore può essere adibito ad altre mansioni purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte oppure corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, con aggravamento dell'onere della prova in tema di repechage».

(Trib. Milano, 16.12.2016, est. Mariani)



Il mutamento di mansioni deve essere accompagnato, ove necessario, da un obbligo formativo

in difetto, non si produce la nullità dell'atto di attribuzione di mansioni inferiori



Quali sono le conseguenze in caso di omessa formazione?

è lecito ipotizzare richieste risarcitorie da parte del lavoratore

sarà più difficile contestare la negligenza professionale in relazione all'attribuzione delle nuove mansioni




(III) La mobilità unilaterale verso il basso è ammessa, altresì, nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi (art. 2103, co. 4, cod. civ.)

I CCNL, ad oggi, non hanno sfruttato le potenzialità offerte da questa previsione



Accordo per il rinnovo

CCNL Cemento, calce e gesso 24.11.2015



«Tra direzione aziendale e la R.S.U., in caso di mutamento di mansioni a un livello inferiore, si dovrà svolgere un incontro in via preventiva a livello aziendale o/e di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni anche in relazione alla eventuale attività di formazione professionale legata allo svolgimento delle nuove mansioni richieste»

(art. 31, *mutamento di mansioni*)



Contratto Collettivo Specifico di Lavoro 7.7.2015 (FCA N.V. e CNH Industrial N.V.)

«In riferimento a quanto previsto dalla nuova versione dell'art. 2103 c.c. si conviene che le modalità ed i limiti delle ipotesi di demansionamento (spostamento da un'area professionale a quella immediatamente inferiore) saranno definiti per accordo tra le parti. In generale, resta fermo il principio giurisprudenziale della compatibilità professionale»

(art. 6 bis, *classificazione dei lavoratori*)



GRAZIE